

Determinazione n. 42 del 26 giugno 2024

Oggetto: **Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo giugno 2024 – giugno 2026 a favore della società Howden Assiteca Spa.**

VISTO l'art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l'indicazione del fine, dell'oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A. a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, in particolare con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;
- All'interno della dotazione organica dell'ente non è possibile rinvenire una figura professionale idonea a garantire l'adeguato svolgimento del servizio di predisposizione della documentazione specifica per le gare assicurative;
- Il Consiglio di Bacino Veronese da anni si avvale di una figura professionale esterna e, pertanto, intende avvalersi di un broker assicurativo che si prenda carico della attività di valutazione e di studio delle necessità di questo Ente, al fine di sottoporre le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

CONSIDERATO altresì che:

- L'attività di brokeraggio non è direttamente oneroso per l'ente, in quanto è remunerata per il tramite della Compagnia con la quale viene stipulato il contratto assicurativo
- il mandato di brokeraggio precedentemente stipulato è scaduto e, pertanto, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici;

DATO ATTO che, ai soli fini della individuazione della corretta procedura da applicare in materia di acquisti di beni e servizi, è stato chiesto ad Assiteca – broker che ha svolto il servizio per questo ente nello scorso contratto – di quantificare i compensi percepiti per la stipula dei contratti assicurativi di questo ente e rilevato che tale somma ammonta a circa € 650,00 annui;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», corredato delle relative note (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 77 del 31 marzo 2023) e, in particolare:

- L'art. 1, che richiama il principio del risultato quale finalità principale che le stazioni appaltanti devono perseguire nello svolgimento delle proprie attività;
- L'art. 62, comma 1, che consente alle stazioni appaltanti, in caso di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia

di contenimento della spesa, di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, let. b , che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010;
- il comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro", che consente, per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro e fino al 30 settembre 2024, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici dell'ANAC in caso di mancato utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

RICHIAMATO il "Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40 mila euro" dell'ente, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 2017, esecutiva, che consente (art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4) per affidamenti di d'importo inferiore a 3.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 3, comma 4, lettera a) che consente, per affidamenti di d'importo inferiore a 3.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che:

- L'attività passata di Howden Assiteca Spa, rivolta nei confronti di questo Ente, si è svolta con professionalità, competenza, nel rispetto dei termini pattuiti e ha garantito la stipula di polizze assicurative adeguate alle esigenze dell'ente medesimo ed economicamente vantaggiose;
- Il numero e l'importo totale derivante dalle assicurazioni stipulate annualmente da questo Ente rendono poco remunerativo per i broker assicurativi lo svolgimento del servizio oggetto del presente provvedimento e, pertanto, poco appetibile per gli operatori presenti sul mercato;
- La stessa Howden Assiteca Spa ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio di brokeraggio assicurativo in favore di questo Consiglio di Bacino Veronese anche per gli anni 2024-2026, confermando che i compensi dovuti al Broker assicurativo resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione;

RITENUTO pertanto di affidare alla società Howden Assiteca Spa - avente sede legale in Milano, Via Costanza Arconati n. 1 (C.F. e P.IVA n. IT09743130156) e filiale in Via

Francia n. 4 Verona – il servizio di consulenza e assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi del Consiglio di Bacino Veronese per il periodo 2024-2026;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento non comporta spese e a carico di questo Ente;
- agli impegni necessari per la stipulazione delle singole polizze si provvederà con successivi provvedimenti;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE alla società Howden Assiteca Spa - avente sede legale in Milano, Via Costanza Arconati n. 1 (C.F. e P.IVA n. IT09743130156) e filiale in Via Francia n. 4 Verona – il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Consiglio di Bacino Veronese per il periodo giugno 2024 – giugno 2026.
2. DI DARE ATTO che la suddetta Società ASSITECA, nell'espletare l'incarico in oggetto, assicurerà al Consiglio di Bacino Veronese la migliore assistenza nelle scelte di politica assicurativa per la copertura dei rischi, nella gestione dei contratti, nella loro periodica revisione e nella ricerca presso le compagnie di assicurazione delle coperture assicurative, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e di economicità.
3. DI DARE ATTO altresì che l'attività di brokeraggio svolta da ASSITECA S.P.A. a favore del Consiglio di Bacino Veronese non è direttamente oneroso per l'ente, in quanto è remunerata per il tramite della Compagnia con la quale viene stipulato il contratto assicurativo.
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese e a carico di questo Ente e che agli impegni necessari per la stipulazione delle singole polizze si provvederà con successivi provvedimenti.
5. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante lettera con firma digitale.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini